

**INTERPELLANZA  
CON RISPOSTA SCRITTA**

**ITL/5002**

Al Presidente  
del Consiglio Regionale

**I sottoscritti consiglieri:**

**Premesso che:**

- Con deliberazione del consiglio della Regione Lombardia n. 166 del 16 maggio 2006 veniva approvato il Piano cave della Provincia di Milano
- Tale piano non e' stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica di cui al d.Lgs. 152/06e e non è stato assoggettato alla Valutazione di Incidenza di cui al d.p.r. 357/97 seppure in presenza della ZPS "Bosco Wwf di Vanzago", istituita nel 2006 e al SIC "Bosco Wwf di Vanzago" istituito nel 2003;
- Il Piano provinciale, nella versione adottata dalla Provincia di Milano, aveva espunto l'ampliamento dell'Ate7, posto a poche centinaia di metri dal SIC/ZPS "Bosco Wwf di Vanzago";
- Il Consiglio Regionale reintroduceva invece l'ampliamento senza il coinvolgimento degli enti locali interessati, tra cui il Comune di Vanzago, gli enti contitolari del potere pianificatorio in materia estrattiva, e senza l'acquisizione del parere dell'ente gestore del sito Rete natura 2000;
- Contro tale decisione il Comune di Vanzago presentò ricorso avanti al giudice amministrativo avverso la previsione localizzativa decisa dalla Regione Lombardia in contrasto con i pareri degli enti locali, sino alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3473 del 2012, che, accogliendo il ricorso del Comune, annullava il piano cave di Milano nella parte in cui aveva incluso l'ampliamento dell'ambito estrattivo ai margini dell'area protetta;
- I titolari dell'ambito estrattivo, eredi Bellasio s.n.c. hanno chiesto a Regione Lombardia con nota dell'11 luglio 2012 prot. 14148, che l'amministrazione "rinnovi con urgenza la procedura occorrente per disporre il reinserimento nel piano cave dell'area stralciata a seguito di detta sentenza, nel rispetto delle regole procedurali affermate dal Consiglio di Stato", confermando integralmente nella sostanza le previsioni pianificatorie previste nel piano cave approvato ed annullato;
- Regione Lombardia ha quindi avviato in relazione all'istanza della ditta di ricollocazione dell'Ate un procedimento ex l. 241/90, chiedendo al Comune di Vanzago e alla Provincia di Milano l'espressione dei loro pareri, al fine di reinsediare l'ambito estrattivo;
- La Provincia di Milano con nota del 9 gennaio 2013 prot. 9191, ha richiesto al Comune di Vanzago e al Parco Agricolo sud l'espressione di un parere in merito entro 60 giorni, non compiendo analogo coinvolgimento riguardo l'ente gestore del SIC-ZPS "Bosco WWF di Vanzago".

**Considerato che:**

- Il WWF, quale ente gestore del predetto SIC-ZPS, già inciso dall'attività estrattiva in corso, ritenendosi titolare di un potere di espressione di parere sulla Valutazione di Incidenza dell'attività sul sito, venuto a conoscenza del procedimento in corso, segnalava a Regione, Provincia e Comune l'anomalia dell'iter e la necessità della previa Valutazione di incidenza con nota 19 dicembre 2012;
- Successivamente la Provincia di Milano, con nota prot. 40005 del 4 febbraio 2013 del direttore del Parco Agricolo Sud, confermava la necessità di previa Valutazione di Incidenza;
- Regione Lombardia, titolare dell'iter procedurale dell'ampliamento del Piano Cave non risulta abbia avviato alcuna procedura prevista dalla normativa vigente: "Valutazione Ambientale Strategica" e, "Valutazione di Incidenza", in considerazione delle possibili interferenze dell'ampliamento dell'Ate7 con il sito di Natura 2000.

**Interpellano l'Assessore all'ambiente**

Per sapere:

- I motivi ostativi che hanno impedito l'applicazione dell'articolo 9 della L.r. 14/98 che prevede una formale deliberazione regionale di avvio dell'iter di revisione del Piano Cave per via ordinaria come previsto dagli artt. 7 e 8 a cui l'art. 9 rimanda;
- I motivi ostativi che non hanno ancora permesso a Regione Lombardia, garante dell'integrità dei siti di Natura 2000 nei confronti dell'Unione Europea, in presenza della riconosciuta necessità di attivazione della procedura di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, di predisporre lo Studio di Incidenza al fine di applicare il principio di precauzione e di prevenzione del danno alla fonte e determinare se e in che misura gli habitat che sono ritrovabili nell'area dell'ampliamento del Piano e nella sua area di influenza, possano essere considerati in connessione ecologico - funzionale con gli habitat del SIC/ZPS IT2050006, ovvero siano da considerarsi habitat di specie, per le varie funzioni biologiche (migrazione, spostamento trofico, corteggiamento, fuga, volo territoriale, sosta, ecc.), per le molte specie elettive di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS stesso ovvero, ancora, siano da considerarsi habitat di specie per le specie di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 12, alle quali il Legislatore comunitario ha riservata una "rigorosa tutela".

Milano, 23 aprile 2013

Pizzul Fabio

Villani Giuseppe

DOCUMENTO PERVENUTO  
ALLE ORE 10:25  
DEL 23/04/2013  
SERVIZIO SEGRETERIA  
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE